COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 09/07/2020

OGGETTO: Regolamento generale delle Entrate Comunali.

L'anno duemilaventi, addì nove, del mese di luglio, alle ore 20,35, nell'aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri:

	Presente
CAROLLO Antonino	***SI***
CIACCIO Francesco	***SI***
CICIO Mariangela	***SI***
CRESCIMANNO Francesca	***NO***
DI PRIMA Pier Paolo	***SI***
GIAMPAOLO Francesco	***SI***
MARINO Roberto	***SI***
MAUCERI Anna	***SI***
MORREALE Carmen	***SI***
SCARPINATA Rosa	***SI***
SCLAFAN I Maria Giuseppina	***SI***
VALENTI Francesco	***NO***

Sono presenti, ai sensi dell'art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco ASSENTE -Assessori: Scarpinata.
Assume la presidenza l'Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell'art. 21 L.R. n.26/93, dichiara valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Giampaolo Francesco, Mauceri Anna nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto dell'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile, su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000, ed invita il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo a relazionare in merito.

- **Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo:** Dà lettura dei punti essenziali della proposta, puntualizzando la necessità di un coordinamento normativo e regolamentare per quanto riguarda la disciplina delle entrate Comunali. Pertanto spiega che è opportuno procedere all'adozione di un nuovo Regolamento, costituito da n. 25 articoli, con effetto dal 1° gennaio 2020, che viene allegato alla proposta di delibera per farne parte integrante e sostanziale. Comunica che la stessa è munita dei pareri dell'Organo di Revisione.

Chiedono ed ottengono la parola i sottoelencati soggetti:

- Di Prima Pier Paolo: Chiede chiarimenti in merito ai processi di recupero sulle entrate Comunali e le strategie messe in atto dell'Ente.

- **Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo:** Esplicita esaustivamente sulle richieste del consigliere Di Prima.

- Marino Roberto: Pensa che sia necessario procedere ad un ammodernamento graduale dei sistemi di riscossione da parte dell'Ente, alla luce delle leggi vigenti sull'informatizzazione. A suo dire si può iniziare con le imprese. Pertanto propone al consiglio un emendamento, da inserire all'art. 25 al comma 01 , così formulato: " A decorrere dal 1° gennaio 2021 le notifiche alle imprese verranno effettuate a mezzo P.E.C."

- Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio: Verbalizza l'emendamento e ne dà lettura.

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Presidente propone al Consiglio di votare il superiore emendamento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

1. Di votare l'emendamento così come formulato.

Successivamente propone al Consiglio di votare la proposta così come emendata .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.10 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art.12 della L.R.n.44/91.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Regolamento generale delle Entrate Comunali.

Iniziativa della proposta: Sindaco
F.to Dottor Francesco Valenti

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole di regolarità tecnica.
- Parere favorevole di regolarità contabile.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D^{ssa} Francesca Valentina Russo

Testo della Proposta

Visto che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1977 e s. m. disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;

Visto l'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto l'art. 1, comma 167, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 "Legge finanziaria 2007";

Visto l'art. 8 della Legge n.212 del 27 luglio 2000 "lo Statuto del Contribuente";

Richiamato l'art. 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Legge di Bilancio 2020";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 , recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

Visto lo schema di Regolamento Generale delle Entrate Comunali, costituito da 25 articoli allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina delle entrate comunali, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212" Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **Di adottare** l'allegato nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali, costituito da 25 articoli allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3. **Di tenere conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212" Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
4. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 – Definizione delle entrate

Articolo 3 – Aliquote e tariffe

Articolo 4 – Agevolazioni

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5 – Modalità organizzative

Articolo 6 – Funzionario responsabile delle entrate

Articolo 7 – Attività di controllo delle entrate

Articolo 8 – Rapporti con i cittadini

Articolo 9 – Recupero bonario

Articolo 10 – Accertamento esecutivo tributario

Articolo 11 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 12 – Contenzioso tributario

Articolo 13 – Sanzioni tributarie

Articolo 14 – Interessi moratori

Articolo 15 – Costi di elaborazione e notifica

Articolo 16 – Compensazione tra debiti dell'Ente e crediti tributari o patrimoniali

Articolo 17 – Autotutela

TITOLO III – RISCOSSIONE

Articolo 18 – Riscossione

Articolo 19 – Riscossione coattiva

Articolo 20 – Rateizzazione

Articolo 21 – Discarico per crediti inesigibili

Articolo 22 – Ingiunzioni di pagamento

Articolo 23 – Rimborsi

Articolo 24 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate

Articolo 25 – Disposizioni finali

TITOLO I

Art.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, e in applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27.12.2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 212 del 27.07.2000 e dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi e le compensazioni tra debiti tributari e patrimoniali e crediti commerciali, e individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art.2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni e i proventi, le sanzioni amministrative e tutte le altre entrate di spettanza dell'ente, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.

2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, per la successiva deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione consiliare, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4

AGEVOLAZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione delle entrate comunali, anche di natura tributaria, possono essere effettuate, anche disgiuntamente, nelle forme di legge e in particolare:
   a. direttamente dall'Ente,
   b. in associazione con altri Enti locali,
   c. in affidamento mediante convenzione,
   d. in concessione a terzi.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Con determinazione del Sindaco è designato il Funzionario responsabile dello specifico tributo, al quale sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Il Sindaco inoltre determina le modalità per la eventuale sostituzione del Funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

2. I Responsabili delle entrate patrimoniali di competenza dell'Ente sono indicati nel Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.
3. Al Responsabile sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione dell'entrata, ivi comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni e sottoscrive i relativi atti. Il Funzionario responsabile individua il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90. Sottoscrive le risposte alle istanze di interpello, gli atti concernenti l'accertamento con adesione e la mediazione, esercita i poteri di autotutela, autorizza le rateazioni, dispone i rimborsi.
4. Qualora la gestione dell'entrata sia affidata a terzi con rilevanza esterna, il soggetto affidatario deve nominare all'interno della propria struttura il Responsabile dell'entrata, comunicandone le generalità al Comune. Qualora l'affidamento comprenda la riscossione dell'entrata, l'affidatario è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente. Il Comune nomina un Referente interno dell'entrata, con il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi dell'affidatario.

Art. 7

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Ente.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni e copia dei documenti che il predetto ufficio ritenga necessari o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
6. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

Art. 8

RAPPORTI CON I CITTADINI

1. La riscossione delle entrate da parte dell'Ente è ispirata in ogni sua fase a criteri di efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti adottati rispetto al credito da recuperare.
2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

3. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 9

RECUPERO BONARIO

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva i Responsabili delle entrate patrimoniali, indicati nel Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, possono sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva i Responsabili delle entrate patrimoniali provvedono di norma a notificare l'atto di cui all'articolo 11, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 10

ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11

ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

1. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Spetta al Funzionario responsabile del tributo competente a norma dello Statuto Comunale, previa comunicazione alla Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello; la rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco che può delegare il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, il funzionario responsabile del tributo o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997 e dell’art.68, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 546 del 31.12.1992, nonché da atti appositi adottati dal Consiglio Comunale e dal Responsabile del Settore competente.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato anche a mezzo posta con invio di raccomandata A.R.
3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da rilevazioni realizzate dal Comune, non si procede all’irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

Art. 14

INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 15

COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
   a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
   b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 16

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

1. L'Ente può avvalersi dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'art.1, comma 167, della legge n. 296 del 27.12.2006, dell'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge n. 212 del 27.07.2000, del credito vantato dagli utenti/ditte in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizio rese a favore dell'Ente e il debito relativo alle obbligazioni tributarie e/o patrimoniali di quest'ultimi nei confronti dell'Ente.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile, e inoltre con l'estinzione dell'obbligazione si rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni intraprese.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme da ingiunzioni di pagamento, per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
4. Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi istruisce la pratica su segnalazione della posizione debitoria degli utenti/ditte da parte del competente Funzionario responsabile del tributo e dei competenti Responsabili delle entrate patrimoniali, dopo aver acquisito da quest'ultimi sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
5. La compensazione tra i crediti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizio e i debiti tributari e patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio, il cui esito, positivo o negativo, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
6. Il Funzionario responsabile del tributo ed i Responsabili delle entrate patrimoniali provvedono per la proprie competenze ad effettuare le relative verifiche in sede di pagamento dei beni e servizi acquistati, e a comunicarle al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi.
7. Il Settore Finanziario conseguentemente provvede ad emettere documenti idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo, per l'importo oggetto della compensazione, contestuale mandato di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata, nel rispetto del principio dell'integrità di bilancio, come previsto dall'art. 162, comma 4 del TUEL. Inoltre l'operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale. In caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'Ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'Ente.

Art. 17

AUTOTUTELA

1. Il Funzionario responsabile del tributo ed i Responsabili delle entrate patrimoniali, individuati ai sensi del precedente art. 6, possono procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Possono inoltre revocare il provvedimento ove rilevino la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento sull'applicazione delle misure deflattive.
2. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, o se vi è pendenza di giudizio, o se il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale.
3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela se è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, che abbia statuito sul merito dell'obbligazione.
4. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva e si estende agli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, salvo non si sia verificata decadenza. La revoca ha invece decorrenza dalla data di emissione dell'atto in autotutela.
5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 18

RISCOSSIONE

1. Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere effettuato mediante versamento direttamente sul conto corrente di tesoreria comunale, sui c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso il sistema PagoPa sul portale dell'Ente, o utilizzando ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà disponibile. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo *13* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**.**

Art. 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o i Responsabili delle entrate patrimoniali procedono all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o i Responsabili delle entrate patrimoniali valutano la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
   a) il Comune di Santa Margherita di Belice;
   b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;
   c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed i Responsabili delle entrate patrimoniali individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 20

RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, i Responsabili delle entrate patrimoniali o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
    a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
    b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
    c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
    d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
    e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
    f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
    g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, o da una dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.
   La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 14, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o i Responsabili delle entrate patrimoniali, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, possono disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o i Responsabili delle entrate patrimoniali possono derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 21

DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o i Responsabili delle entrate patrimoniali, comunicano annualmente al Responsabile del settore Finanziario e Tributi l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili. In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 22

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 19 e 20 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23

RIMBORSI

1. Il rimborso tributario o altra entrata patrimoniale versata risultata non dovuta è disposto dal Funzionario responsabile del tributo o dai Responsabili delle entrate patrimoniali competente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.
2. Il Funzionario responsabile del tributo o i Responsabili delle entrate patrimoniali, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procedono all'esame della medesima e notificano, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento o comunque le decisioni adottati in merito all'interessato.
3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere sospesi, sempre per mezzo di notifica comunicata anche mediante raccomandata A.R., per non più di una volta e per un massimo di giorni sessanta in presenza di particolare complessità della materia oggetto dell'istanza.

Art. 24

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI DI ENTRATE

1. Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 10,00 (euro dieci).
2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
3. L'atto di riscossione relativo a entrate tributarie e patrimoniali non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si

intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui al precedente periodo.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL CONSIGLIERE ANZIANO **IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to:Dott.Roberto Marino f.to:Avv. Francesco Ciaccio f.to: Dott. Livio Elia Maggio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:

- **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.**

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on - line, il giorno 10/07/2020 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 13/07/2020

IL MESSO COMUNALE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
f.to: G.Catalano / V.Montelione **f.to: Dott. Livio Elia Maggio**

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____